



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nelle sedute del 21 aprile 2005 e del 25 maggio 2005 il quesito sollevato dalla Direzione generale per gli enti cooperativi, su sollecitazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari, in ordine alla competenza in materia di vigilanza nei confronti delle cooperative che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi (di seguito Confidi). In particolare, secondo la DPL di Cagliari, le norme contenute nell'articolo 13 del D.L. 269/03, volte ad escludere l'obbligo a carico dei confidi del versamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici, possono determinare anche la perdita della competenza in materia di vigilanza nei confronti dei sodalizi che abbiano recepito nei loro statuti le norme del citato D.L. 269/03, competenza che verrebbe assorbita dalla Banca d'Italia;

UDITA la relazione del dr. Medaglia;

CONSIDERATO CHE tale interpretazione deriva in particolare dalla lettura delle norme contenute nel comma 19 del suddetto articolo 13, in base al quale *“ai Confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il II comma dell'articolo 2545-quater c.c. introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 59/92. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma 1, lettera d), c.c., come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia interconsortile di cui ai commi 20, 21, 25 e 28”* (n.d.r., si tratta di fondi che sono chiamati a svolgere una funzione di controgaranzia e cogaranzie ai confidi);

PRECISATO CHE mentre l'articolo 2545-quater c.c. stabilisce l'obbligo generale a carico di ogni cooperativa di versare una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici, nella misura e con le modalità previste dalla legge, l'articolo 11 della legge 59/92 precisa l'importo di tale contributo, gli enti destinatari dello stesso, le finalità di carattere generale cui il contributo è rivolto e le conseguenze del mancato versamento;

RILEVATO CHE la tesi proposta dalla DPL di Cagliari si basa fundamentalmente sulla norma contenuta nell'articolo 20 della legge 59/92, la quale, dopo aver disposto la soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro preordinata all'attività di ispezione delle cooperative, stabilisce che per i compiti di vigilanza si provvede attraverso stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro (oggi Ministero delle Attività Produttive) e da alimentarsi in relazione:

- a) *al gettito dei contributi di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947 e successive modificazioni;*
- b) *al gettito dei contributi di cui all'art. 11, comma 6, della presente legge;*
- c) *ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del*

contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;
d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.

PREMESSO CHE la tesi sollevata dalla DPL di Cagliari non ha fondamento giuridico per i seguenti motivi:


1. occorre, in primo luogo, ricordare che l'esclusione dei confidi cooperativi dall'obbligo di versare il contributo del 3% ai Fondi mutualistici deriva dalla scelta del Legislatore di porre a carico di tutti i confidi l'obbligo di versare ai citati fondi di garanzia interconsortile un contributo annuo pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. In definitiva, il Legislatore, allo scopo di evitare che sui confidi cooperativi potesse insistere l'obbligo di diversi contributi, ha abrogato quello relativo ai Fondi mutualistici. Conseguentemente, non avendo i confidi alcun rapporto con i fondi mutualistici, è stato disposto che essi debbano versare il loro patrimonio -in caso di scioglimento- ai Fondi interconsortili;
2. l'attenzione del Legislatore si è quindi concentrata sugli obblighi dei confidi cooperativi nei confronti dei Fondi interconsortili, i quali, in definitiva, sostituiscono i Fondi mutualistici;
3. in tale ottica va inquadrato il riferimento all'articolo 20 della legge 59/92, il quale deve essere pertanto considerato per la sola parte che si riferisce al contributo del 3%, cioè la norma contenuta nella lettera b) del comma 1, e non anche per le altre;
4. va peraltro sottolineato che la tesi della DPL di Cagliari non trova conforto neanche sotto il profilo dell'approvvigionamento delle risorse destinate a finanziare l'attività di vigilanza, in quanto, dalla lettura dell'articolo 20 della legge 59/92, il versamento del contributo del 3% non rappresenta l'unica fonte di finanziamento del relativo capitolo di bilancio ministeriale;

CONSIDERATO INFINE CHE qualora il Legislatore avesse voluto abrogare l'attività di vigilanza amministrativa prevista dal D.lgs 220/02 nei confronti dei confidi cooperativi, lo avrebbe disposto espressamente nel provvedimento in esame, come peraltro ha fatto con riguardo al contributo del 3% e ad altri istituti cooperativi. Sarebbe peraltro paradossale che, mentre il Legislatore stabilisce che le banche di credito cooperativo debbano essere sottoposte -ai sensi del d.lgs 220/02- alla vigilanza cooperativa, oltre a quella della Banca d'Italia, lo stesso Legislatore disponga diversamente per i confidi cooperativi.

ESPRIME PARERE

all'unanimità, che i confidi in forma cooperativa sono sottoposti alla vigilanza prevista dall'articolo 2545-quaterdecies c.c. e disciplinata dal d.lgs 220/02.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

